

**OBIETTIVO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) ANTHEA S.R.L.**

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>1</sup>, alla **"società a controllo pubblico congiunto"** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti<sup>2</sup>) **"Anthea s.r.l."** è assegnato, con decorrenza dal 2025 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente **obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento"**: per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del **"complesso delle spese di funzionamento"** [da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico"<sup>3</sup> inserito nel bilancio di esercizio (con esclusione di quelli relativi alle c.d. "prestazioni extra-canone", dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing), ciascuno al netto del rispettivo incremento imputabile all'inflazione<sup>4</sup> e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali] sul **"valore della produzione"**<sup>5</sup>, non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio<sup>6</sup>.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

---

<sup>1</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

<sup>2</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

<sup>3</sup> Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

<sup>4</sup> Per "inflazione" si intende qui la variazione positiva dell'indice F.O.I. rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra dicembre del primo anno del triennio di riferimento e dicembre di ciascuno degli altri tre anni qui considerati.

<sup>5</sup> Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2025 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2023, 2022 e 2021 (dato che all'01/01/ 2025 il bilancio dell'esercizio 2024 non sarà ancora stato approvato).